

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.**

**(STRALCIO)**

**N.B. Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dall' art. 1, commi da 35 a 48 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.**

*(omissis)*

**Art. 18-bis Consulenti finanziari autonomi (\*\*\*)**

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo (\*\*\*) sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (3)

[2. E' istituito l'albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.] (4)

[3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.] (4)

[4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.] (4)

[5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.] (4)

6. L'organismo (\*) di cui al comma 2:

a) provvede all'iscrizione nell'albo (\*\*), previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;

c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo (\*\*)  
da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;  
d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo (\*\*);  
e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;  
f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;  
b) alla iscrizione nell'albo (\*\*), alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo (\*\*);  
c) alle cause di incompatibilità;  
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo (\*\*) devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;  
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo (\*\*);  
f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;  
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti. (2)

8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.

9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.

10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

[2] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Deliberazione 12 gennaio 2010, n. 17130.

[3] Per il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, vedi il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206.

(4) Comma abrogato dal comma 36, dell'art. 1, della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

**36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. **I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati**. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

### **Art. 18-ter Società di consulenza finanziaria (1)**

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all' articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. (1)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. (2)

3. Nell'albo di cui all' articolo 18-bis, comma 2 (\*\*), è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6 (\*\*), 7 e 8 del medesimo articolo. (\*\*)

[1] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[2] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Deliberazione 12 gennaio 2010, n. 17130.

[3] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 5 aprile 2012, n. 66.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

36. Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. **I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati**. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(omissis)

### **Art. 30 Offerta fuori sede**

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. (4)

2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. (8) (10)

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); (5)

b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. (1)

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (2)

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. (6) (9)

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al [consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede \(\\*\\*\\*\)](#) o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. (7)

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. (3)

[1] Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[2] Comma sostituito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[3] Comma sostituito dall'art. 11, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[6] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[7] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f) e g), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007, e, successivamente, dall'art. 56-quater, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[8] Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184.

[9] Vedi la Deliberazione 1° luglio 1998, n. 11522 e la Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 16190.

[10] Vedi la Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 16190.

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

### **Art. 31 Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)**

1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)**. I **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. (5)

2. E' **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (\*\*\*)** la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. (3)

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. E' istituito l'**albo unico dei consulenti finanziari (\*\*)** (\*\*\*), articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo (\*) costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. (4) (6) (7)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 (\*\*). I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo (\*\*) sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (1)

6. La CONSOB (\*) determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: (8)

a) alla formazione dell'albo (\*\*) previsto dal comma 4 (\*\*) e alle relative forme di pubblicità;

- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 (\*\*) e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- d) alle cause di incompatibilità;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinari, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
- f) all'esame, da parte della stessa CONSOB (\*), dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
- g) alle regole di presentazione e di comportamento che i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** devono osservare nei rapporti con la clientela;
- h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)**;
- i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB (\*);
- l) alle modalità di aggiornamento professionale dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)**. (2)

7. La CONSOB (\*) può chiedere ai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** o ai soggetti che si avvalgono di **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[4] Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

[5] Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[6] Vedi l'art. 86, Deliberazione 1° luglio 1998, n. 11522.

[7] Per l'applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi la Deliberazione 28 giugno 2000. Vedi, anche, la Deliberazione 18 dicembre 2008, n. 16737.

[8] Vedi gli artt. 78 e segg., Deliberazione 1° luglio 1998, n. 11522 e la Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 16190.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

**36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

«37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.»

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

«39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta

fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

(*omissis*)

### **Art. 55 Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)**

La CONSOB (\*), in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (\*\*\*)** dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB (\*).

2. La CONSOB (\*) può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (\*\*\*)** sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dal presente decreto.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

36. Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

(*omissis*)

### **Art. 166 Abusivismo**

1. È punito con la reclusione da uno a otto (1) anni e con la multa da euro 4.130 (2) a euro 10.329 chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; (3)

b) offre in Italia quote o azioni di OICR;

c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. (4)

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (\*\*\*)** senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista. (5)

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero l'attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società. (6)

[1] Pena aumentata dall'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la pena era da sei mesi a quattro anni.

[2] Multa aumentata dall'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la multa era da 2.065 (lire quattro milioni) a 10.329 (lire venti milioni) euro.

[3] Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[4] Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.

[5] Comma inserito dall' art. 33, comma 1, lett. p), n. 1), L. 6 agosto 2013, n. 97.

[6] Comma sostituito dall'art. 9.91, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007, e dall' art. 33, comma 1, lett. p), n. 2), L. 6 agosto 2013, n. 97.

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

(omissis)

### **Art. 187-*quater* Sanzioni amministrative accessorie (1)**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB (\*), tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

[1] Articolo inserito dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito l'intero Titolo I-bis.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

36. Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

*(omissis)*

#### **Art. 190-ter Altre violazioni in tema di attività riservate (1)**

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:

a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (\*\*\*)** in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31;

[b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;] (2)

[c) ai membri dell'organismo dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;] (2)

d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.

2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.

*2-bis.* Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni

impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. (3)

[1] Articolo inserito dall' art. 5, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(2) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 43, lett. a)

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, lett. b), della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

36. Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

## **Art. 191 Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (1)**

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. (2)

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-*quater*, 98-*quinquies*, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. (3)

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. (4)

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (\*\*\*)** nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. (5)

3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (6)

[4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.] (7)

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[1] Articolo modificato dagli artt. 14, comma 1, lett. p), e 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, a decorrere dal 24 aprile 2007.

[2] Comma così sostituito dall' art. 5, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

[3] Comma così sostituito dall' art. 5, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

[4] Comma inserito dall' art. 5, comma 6, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

[5] Comma così sostituito dall' art. 5, comma 6, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

[6] Comma inserito dall' art. 5, comma 6, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

[7] Comma abrogato dall' art. 5, comma 6, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”

*(omissis)*

## **Art. 196 Sanzioni applicabili ai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (\*\*\*)**

1. I **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (\*\*\*) che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB (\*) in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110; (1)
- c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
- d) radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB (\*) con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (2)

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

[1] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262. A norma dell' art. 6, comma 3, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, alle sanzioni amministrative previste dal presente provvedimento non si applica l' art. 39, comma 3 della suddetta legge n. 262/2005. Originariamente la sanzione era da euro 516 (lire un milione) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni).

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

(\*) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

36. Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(\*\*) Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**». Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.”

(\*\*\*) Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 1 della L 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – In vigore dal 1° gennaio 2016.

“39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».”